

REGOLAMENTO D'ISTITUTO

Avv. Elettra Pinzani

A decorative graphic consisting of several parallel white lines of varying lengths, slanted diagonally from the bottom right towards the top right, set against a blue gradient background.

La L. 71/2017 all'art. 5 prevede che, nell'ambito della promozione degli interventi finalizzati ad assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali del territorio, il **dirigente scolastico**, definisca le linee di indirizzo del Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF) e del Patto di Corresponsabilità (D.P.R. 235/07) affinché contemplino misure specificatamente dedicate alla prevenzione del cyberbullismo.


Del resto, come stabilisce, infatti, il DPR 235 del 2007 (che modifica lo Statuto degli Studenti e delle Studentesse), il Regolamento delle Istituzioni Scolastiche deve riportare i comportamenti che configurano mancanze disciplinari e le relative sanzioni, che, alla luce della legge 71/2017 devono individuare condotte riferite al bullismo e cyberbullismo, prevedendo adeguate sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti.

Nel regolamento d'istituto va descritta una possibile casistica dei comportamenti, associando le possibili sanzioni, che devono tendere al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino dei rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, favorendo il recupero dello studente attraverso anche attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica stessa.

La Scuola assicura la diffusione capillare del Regolamento che va illustrato e discusso insieme agli alunni al fine di essere tutti pienamente consapevoli di quanto in esso indicato.

E' anche possibile rimettere ad ogni classe di integrare il Regolamento stesso individuando, assieme agli allievi, ulteriori e più specifiche regole connesse alla vita della classe con le relative sanzioni.

All'interno del Regolamento di Istituto, si deve inserire una parte specifica per gli episodi di bullismo e cyberbullismo in base all'attuale normativa.

Decorative white lines consisting of several parallel diagonal strokes in the bottom right corner of the slide.

Il minore avrà già contezza di quali sono le forme di violenza verbale e non solo, che potrebbero comportare un procedimento disciplinare.

E' opportuno anche affiancare ad ogni ipotesi, la sanzione che incorrono nel tenere quelle condotte.

Trattandosi poi di studenti nei confronti dei quali l'Istituzione scolastica ha tra le sue funzioni quella di formare ed educare, si evidenzia che anche nella fase sanzionatoria i provvedimenti disciplinari "hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica, nonché al recupero dello studente attraverso attività di natura sociale, culturale e in generale a vantaggio della comunità scolastica".

PRINCIPI GENERALI



Il contenuto del regolamento può essere espresso sia in forma discorsiva o mediante Articoli. (? Scelta)

Contenuti:

Premessa

Riferimenti Normativi

Definizione Bullismo / Cyberbullismo

Figure professionali: Responsabilità e ruoli

Comportamenti illeciti - Sanzioni

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il **bullismo** e il **cyberbullismo** devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto:

- dagli artt. 3-33-34 della Costituzione Italiana;
- dalla Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante "Linee di indirizzo generali e azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo";
- dalla direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante "*Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di 'telefoni cellulari' e di altri dispositivi elettronici durante l'attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti*";
- dalla direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante "Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente posta a tutela della privacy con particolare riferimento all'utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali";

- dalla direttiva MIUR n.1455/06;
- dal D.P.R. 249/98 e 235/2007 recante "Statuto delle studentesse e degli studenti";
- dagli artt. 581-582-594-595-610-612-635 del Codice Penale;
- ✓ dagli artt. 2043-2047-2048 Codice Civile;
- dalla **legge 29 maggio 2017, n. 71**
- Dalle nuove **LINEE DI ORIENTAMENTO MIUR, Ottobre 2017**, per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo.

È fondamentale per l'Istituto che le sanzioni costituiscano sempre occasioni di recupero.


Il ragazzo, in caso di infrazioni disciplinari, deve essere punito ma, contestualmente, deve anche essere obbligato a comportamenti attivi di natura risarcitoria e riparatoria, volti al perseguimento di una finalità educativa.

Risulta infatti possibile commutare il giorno di sospensione con attività socialmente utili alla comunità scolastica o alle associazioni convenzionate.

Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate al principio di gradualità nonché, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno.

Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esso derivano.

Le sanzioni devono apparire come le conseguenze dell'atto di bullismo o di cyberbullismo e riflettere la gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutti (studenti e genitori) che il bullismo ed il cyberbullismo **non sono in nessun caso accettati**

The image features a solid blue background. In the bottom right corner, there are several white, parallel diagonal lines that create a sense of motion or a graphic element.

La sanzione dell'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati che violano la dignità e il rispetto della persona umana o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone.


In tale caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Con riferimento alle fattispecie precedente, nei casi di recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico, la sanzione è costituita dall'allontanamento dalla comunità scolastica con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi o, nei casi meno gravi, dal solo allontanamento fino al termine dell'anno scolastico.

Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni deve essere previsto un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.

Nei periodi di allontanamento superiori ai quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero educativo che miri all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

SANZIONI DISCIPLINARI



Nel Regolamento d'Istituto devono essere indicate le sanzioni alternative all'allontanamento.

Si ricorda che, solo per le violazioni per cui è previsto l'allontanamento, si avvia il procedimento disciplinare contro il minore

Sulla base dello Statuto delle studentesse e degli studenti e del Regolamento d'Istituto gli studenti protagonisti di atti di bullismo sono quindi coinvolti in un percorso di comprensione della gravità degli atti compiuti e, se possibile, a mettere in atto comportamenti attivi riparatori (es. attività di volontariato, pulizia degli spazi scolastici, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica o delle associazioni del territorio convenzionate.).

Le sanzioni applicabili sono:

- **richiamo verbale:** il singolo docente che riscontra la mancanza o il Dirigente Scolastico provvede al richiamo verbale e ne dà notizia nel registro di classe;
- **ammonizione scritta dell'alunno,** il singolo docente che riscontra la mancanza o il Dirigente Scolastico provvede all'annotazione dell'ammonizione nel registro di classe valutando l'opportunità di comunicare l'ammonizione ai genitori (mediante apposita trascrizione sul libretto personale). Il Dirigente Scolastico può valutare l'opportunità di convocare i genitori dell'alunno sanzionato;

- temporaneo allontanamento dell'alunno dalla lezione o da altre attività didattiche o educative: il singolo Docente o Educatore, riscontrata la mancanza, annota l'allontanamento dell'alunno dalle attività didattiche o educative nel registro di classe ed affida l'alunno al personale ATA presente al piano;

- studio di un argomento scelto dal Dirigente Scolastico, con valutazione finale, quando l'alunno abbia dato prova di scarsa maturità o di disinteresse per le regole scuola ed in genere per le regole della convivenza civile, può essere invitato dal Dirigente Scolastico ad approfondire alcune tematiche (ad es. il concetto di responsabilità, il concetto di sanzione, la condizione del minorenne, il bullismo) con successiva valutazione in occasione di una esposizione orale che si svolgerà secondo le modalità definite dal Dirigente scolastico stesso. Tale valutazione non influisce sul profitto ma è un elemento di cui il Consiglio di Classe può tenere conto ai fini dell'attribuzione del voto di condotta

- **esclusione/sospensione dell'alunno dalla partecipazione ad attività non curricolari**, il singolo docente o il coordinatore di classe che abbiano riscontrato una mancanza grave o una reiterazione di una mancanza lieve provvedono ad informare il Dirigente scolastico fornendo adeguate indicazioni sui fatti accaduti. Il Dirigente scolastico, considerato il comportamento dell'alunno, valuta l'opportunità di comminare tale sanzione o, in alternativa, di convocare il Consiglio di Classe per la comminazione delle sanzioni più gravi

L'esclusione/sospensione dell'alunno dalla partecipazione ad attività non curricolari è disposta quando la mancanza grave o la reiterazione della mancanza lieve faccia ritenere inopportuna la partecipazione dell'alunno all'attività non curricolare;

-temporaneo allontanamento dell'alunno dalla Comunità scolastica per periodi non superiori a 15 giorni, il Dirigente Scolastico informato dal singolo docente o dal coordinatore di classe del fatto che può comportare tale tipo di sanzione, avvia la procedura mediante convocazione del Consiglio di classe (entro 8 giorni dalla notizia del fatto), ivi compresi gli studenti e i genitori (salvo il dovere di astensione dello studente e/o del genitore dello studente da sanzionare, nel qual caso si procederà ad una surroga) e comunica l'avvio del procedimento all'alunno e alla famiglia. Nella comunicazione sono contestati all'alunno gli addebiti e viene fissata la data per l'audizione in contraddittorio (entro 3 giorni dalla convocazione) innanzi al Dirigente Scolastico.

Dell'audizione viene redatto verbale che viene presentato al Consiglio di classe. Il Consiglio di classe, verificata la sussistenza di elementi concreti e precisi dai quali si desume che l'infrazione disciplinare è stata effettivamente commessa da parte dell'alunno incolpato, decide la misura della sanzione secondo i criteri del regolamento. Il provvedimento viene annotato nel registro di classe e comunicato alla famiglia entro 3 giorni.

Durante il periodo di allontanamento la scuola assicura un rapporto con lo studente e con i suoi genitori per preparare il rientro dell'alunno nella comunità scolastica.

- temporaneo allontanamento dell'alunno dalla Comunità scolastica per periodi superiori a 15 giorni.
- allontanamento dello studente dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico;
- esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi.

In questi casi il Dirigente Scolastico informato dal singolo docente o dal coordinatore di classe del fatto che può comportare tale tipo di sanzione, previa verifica della sussistenza di elementi dai quali si possa evincere la responsabilità disciplinare dello studente, avvia il procedimento innanzi al Consiglio d'Istituto nei tempi e nelle forme di cui alla lettera precedente.

ATTIVITA' ALTERNATIVA ALL'ALLONTANAMENTO

E' una sanzione alternativa proposta dal D.S. e adottata dal consiglio di classe, di tipo risarcitorio e riparatorio a favore della comunità scolastica e/o svolgimento di attività rieducative presso enti, associazioni. Possono essere alternative ma anche misure accessorie che si accompagnano all'allontanamento.


Sanzioni comminabili potrebbero essere la pulizia delle aule, piccole manutenzioni, svolgimento di attività di assistenza o di volontariato nell'ambito della comunità scolastica o delle associazioni del territorio convenzionate, assistenza agli anziani o ai ragazzi disagiati, opere di giardinaggio negli spazi comunali, manutenzione delle palestre scolastiche: in molti istituti i dirigenti hanno deciso di utilizzare i giorni di sanzione per far fare qualcosa di utile.

Si potrebbe anche istituire sanzioni relazionali di inclusione piuttosto che di esclusione; chiedere ai ragazzi di "fare qualcosa con qualcuno", per esempio aiutare un compagno in qualche materia, tutte le mattine, per una settimana. La richiesta di condivisione fornisce un valido stimolo al dialogo tra studenti. Questa sarebbe già una sanzione molto diversa rispetto a quelle tradizionali, dove l'alunno generalmente viene "escluso da qualcosa", punito fino alla sospensione dalle lezioni e all'espulsione dalla scuola. Una sanzione "inclusiva", invece, permette di "tirare fuori" il meglio possibile dall'alunno piuttosto che "escluderlo", con l'idea forzata di "metter dentro" alle sue cognizioni regole e leggi precostituite, pena l'estromissione.

RISARCIMENTO DEL DANNO

Alle sanzioni disciplinari di cui potrà sommarsi l'onere del risarcimento del danno in base a quanto stabilito dal Regolamento di Istituto nel rispetto della normativa civilistica.

**NEL REGOLAMENTO E'
IMPORTANTE DARE UNA
DEFINIZIONE AL BULLISMO E
AL CYBERBULLISMO**

A decorative graphic consisting of several parallel white lines of varying lengths, slanted diagonally from the bottom right towards the top right, set against a blue gradient background.

Nell'ottica della prevenzione, dell'educazione, della presa di coscienza degli alunni del disvalore delle azioni poste in essere, e delle conseguenze disciplinari, è necessario inserire nel Regolamento d'Istituto un elenco delle condotte riconducibili a bullismo e a cyberbullismo ed individuare quale sanzione affiancare ad ognuna delle stesse.

Il **BULLISMO** (mobbing in età evolutiva): questo è il termine di nuova generazione per indicare atti di violenza a scuola generalmente nel periodo adolescenziale e pre-adolescenziale. Esistono vari modi con cui il bullo può prevaricare la vittima, in maniera diretta o indiretta, in maniera palese o in maniera sottile.

Si tratta sempre di bullismo e ognuna di queste modalità danneggia la vittima, creando disagi di varia gravità a seconda del tipo di prevaricazioni e del tipo di vittima.

Bisogna precisare che nonostante a volte il bullismo psicologico venga citato come una forma a sé stante, tutte le tipologie di bullismo provocano disagi psicologici.

- **fisico**: atti aggressivi diretti (dare calci, pugni, ecc.), danneggiamento delle cose altrui, furto intenzionale. Si può parlare di bullismo fisico quando le prevaricazioni avvengono attraverso il contatto fisico, cioè quando il bullo aggredisce la vittima con: spintoni, sgambetti, schiaffi, calci, pugni, strattoni, afferrando la vittima per i vestiti, sbattendola al muro, mettendola alle strette in un angolo, introdurla in altri luoghi con la forza, cercare di spogliarla etc.
- **verbale**: manifesto (deridere, umiliare, svalutare, criticare, accusare, ecc.) o nascosto (diffondere voci false e offensive su un compagno, provocazioni, ecc.); quindi, il bullismo verbale è quando le prevaricazioni avvengono solo ed esclusivamente attraverso il linguaggio: insulti, prese in giro, fastidiosi nomignoli, piccole minacce.
- **relazionale**: sociale (escludere il compagno dalle attività di gruppo) o manipolativo (rompere i rapporti di amicizia di cui gode la vittima).

- **sociale:** con bullismo sociale si intendono tutti i comportamenti che il bullo adotta per isolare la vittima dal gruppo dei pari, attraverso l'emarginazione, l'esclusione da gruppi e dai giochi, la diffamazione, cioè parlare male della vittima con gli altri compagni per metterla in cattiva luce. Inoltre il bullo tende ad incolpare la vittima ingiustamente di atti che non ha commesso.
- **strumentale:** per bullismo strumentale si intendono tutte quelle azioni che mirano al danneggiamento o all'appropriazione di oggetti appartenenti alla vittima.

**VEDIAMO LE
TIPOLOGIE DI
CYBERBULLISMO**



FLAMING

Il flaming (battaglie verbali online) è una forma di cyberbullismo atipica, in quanto i messaggi elettronici, violenti e volgari, sono inviati da due contendenti che hanno lo stesso potere, che non necessariamente si frequentano nella vita reale e che si affrontano "ad armi pari", per una durata temporale delimitata dall'attività on line condivisa. Può essere utile sapere che durante la partecipazione alle chat (soprattutto le ragazze) e ai videogiochi interattivi (soprattutto i ragazzi), moltissimi preadolescenti ed adolescenti si "divertono", insultandosi reciprocamente.

HARASSMENT

Dall'inglese "molestia", l'harassment consiste in messaggi insultanti e volgari che vengono inviati ripetutamente nel tempo, attraverso l'uso del computer e/o del videotelefonino. Accanto ad e-mail, sms, mms offensivi, pubblicazioni moleste su Blog e spyware per controllare i movimenti on line della vittima, le telefonate mute rappresentano sicuramente la forma di molestia più utilizzata dai cyberbulli, soprattutto nei confronti del sesso femminile.

CYBERSTALKING

Quando l'harassment diviene particolarmente insistente ed intimidatorio e la vittima comincia a temere per la propria sicurezza fisica, il comportamento offensivo assume la denominazione di cyberstalking, facilmente riscontrabile nell'ambito di relazioni fortemente conflittuali con i coetanei e soprattutto nel caso di rapporti sentimentali interrotti tra pari.

DENIGRATION

A differenza di quanto avviene nel cyberstalking, l'attività offensiva ed intenzionale del cyberbullo, che mira a danneggiare la reputazione e la rete amicale di un coetaneo, può concretizzarsi anche in una sola azione (esempio: pubblicare su un sito una foto ritoccata, diffondere sul web materiale pedopornografico per vendicarsi dell'ex fidanzata, etc.) al fine di ridicolizzarlo, indire una votazione on line per screditare una studentessa.


IMPERSONATION

Se uno studente viola l'account di qualcuno (perché ha ottenuto consensualmente la password o perché è riuscito, con appositi programmi, ad individuarla) può, allora, farsi passare per questa persona e inviare messaggi con l'obiettivo di dare una cattiva immagine della stessa, crearle problemi o metterla in pericolo, danneggiarne la reputazione o le amicizie.

OUTING E TRICKERY

Dopo un periodo di apparente amicizia, nel corso del quale viene in possesso di informazioni riservate sul conto della futura vittima, il cyberbullo pubblica su un Blog o diffonde attraverso e-mail, senza alcuna autorizzazione dell'interessato, le confidenze spontanee (outing) del coetaneo e le sue fotografie riservate ed intime e/o sollecita "l'amico" a condividere on line dei segreti o informazioni imbarazzanti su se stesso, un compagno di classe o un docente (trickery), per poi diffonderli ad altri utenti della rete.

*Nella categoria
dell'outing rientra
anche il c.d. sexting.*

A decorative graphic consisting of several parallel white lines of varying lengths, slanted diagonally from the top right towards the bottom left, located in the lower right quadrant of the blue background.

Sexting

E' l'invio di fotografie a sfondo sessuale via smartphone o altri dispositivi attraverso l'utilizzo della rete Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale. Se dette immagini, ottenute tramite la confidenza tra due persone, viene divulgata illegittimamente in rete, si tratta di cyberbullismo.

EXCLUSION

Il cyberbullo decide di escludere intenzionalmente un coetaneo da un gruppo online ("lista di amici"), da una chat, da un game interattivo o da altri ambienti protetti da password. Spesso gli studenti per indicare questa prepotenza utilizzano il termine "bannare".

Cyberbashing o happy slapping

Si tratta di un comportamento criminale che ha inizio nella vita reale (un ragazzo o un gruppo di ragazzi picchiano o danno degli schiaffi ad un coetaneo mentre altri riprendono l'aggressione con il videotelefonino) e che poi continua, con caratteristiche diverse, on line: le immagini, pubblicate su internet e visualizzate da utenti ai quali la rete offre, pur non avendo direttamente partecipato al fatto, occasione di condivisione, possono essere, commentate e votate.

Il video "preferito" o ritenuto il più "divertente" viene, addirittura, consigliato.

elencate le tipologie di bullismo e cyberbullismo, è necessario dare una graduazione alla gravità delle stesse condotte, per poi affiancarvi la sanzione più adatta.

Si configurano come mancanze lievi:

- a) presentarsi in ritardo alle lezioni e/o frequentare irregolarmente le lezioni;
- b) non registrare l'ingresso e l'uscita anticipata con l'apposito tesserino o ostacolare in vario modo il rapporto scuola/famiglia;
- c) disturbare lo svolgimento delle lezioni,
- d) utilizzare il telefono cellulare durante l'orario scolastico e lo studio pomeridiano;
- e) tenere comportamenti non corretti al cambio dell'ora, all'intervallo e in occasione degli spostamenti all'interno dell'Istituto;

f) violare le norme sul divieto di fumo;

g) non adempiere agli altri doveri scolastici previsti nel presente regolamento, quando non si configurino come mancanze gravi o gravissime ai sensi dei commi che seguono.

Tali mancanze sono punite, a seconda della gravità, con le sanzioni ...

La mancanza di cui alla lettera d) comporta anche il ritiro del telefono cellulare che rimarrà in custodia presso la scuola, a disposizione del genitore che provvederà al ritiro.

Si configurano come mancanze gravi:

- a) adottare atteggiamenti e/o parole sconvenienti nei riguardi del Dirigente Scolastico, dei Docenti, del personale ausiliario o dei compagni;
- b) tenere un atteggiamento irrispettoso dei diritti altrui attraverso manifestazioni di sopruso o di violenza nei confronti del personale educativo, degli insegnanti, dei compagni e del personale ausiliario; costituisce aggravante il fatto che il comportamento sia diretto a persone diversamente abili o quando assuma gli estremi della discriminazione;
- c) effettuare riprese audio/video all'interno della scuola o durante le attività scolastiche;
- d) violare le norme sulla sicurezza;
- e) tenere un atteggiamento potenzialmente pericoloso per l'incolumità propria e/o di altre persone;

- f) danneggiare gli arredi e/o le attrezzature della scuola
- g) sottrarre beni o materiali dei compagni, del personale scolastico o dell'Istituzione Scolastica;
- h) reiterare una mancanza lieve nonostante ripetuti richiami e ammonizioni scritte.

Tali mancanze sono punite, a seconda della gravità, con le sanzioni

La mancanza di cui alla lettera c) comporta anche il ritiro dell'apparato che rimarrà in custodia presso la scuola, a disposizione del genitore che provvederà al ritiro.

Si configurano come mancanze gravissime:

a) compiere atti di vandalismo su cose o provocare incendi o allagamenti;

b) compiere gravi atti di violenza sulle persone (violenza personale, minaccia, percosse, reati di natura sessuale, ingiuria, ecc.);

c) fare uso e/o spacciare sostanze stupefacenti all'interno dell'Istituto o negli spazi adiacenti;

d) in generale commettere reati che violino la e il rispetto della persona umana o creino situazioni di pericolo per l'incolumità delle persone;